



GUIDETTISERRI

STUDIO INGEGNERIA


Via Pier Carlo Cadoppi, 14 - 42124 Reggio Emilia
 Tel. +39 0522 439734 - Fax +39 0522 580006
 Mail: info@guidettiserri.it - Web: www.guidettiserri.it
 C.F. e P.I. 01934740356

**AZIENDA CON SISTEMA
 DI GESTIONE QUALITÀ
 CERTIFICATO DA DNV
 ISO 9001**

PROGETTISTA



COMMITTENTE



COMUNE DI CASINA
 P.zza IV Novembre, 3 - 42034 Casina (RE)

FIRMA

CONSULENTI ESTERNI

IMPIANTI ELETTRICI
 Per. Ind. Marco Gregori
 IMPIANTI MECCANICI
 Dott. Ing. Alessandro Mosele

COLLABORATORE

Ing. Claudio Zini

R.U.P.

Geom. Simone Montruccoli

PROGETTO

HUB diffuso dell'innovazione territoriale
 Casina "Scuola dei cammini Cortogno"
 Strategia Territoriale Aree Montane e Interne R.E.R.
 STAMI dell'appennino reggiano
 CUP J68C24000350007

Ex scuola elementare di Cortogno
 Loc. Cortogno n. 1/1, Casina (RE)

PR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027
 Priorità 4 Attrattività, coesione e sviluppo territoriale
 Obiettivo Specifico 5.2 Promuovere lo sviluppo sociale, economico
 e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura,
 il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza
 nelle aree diverse da quelle urbane



FASE DI PROGETTO

ESECUTIVO

DATA EMISSIONE

10/02/2026

SCALA

-

ELABORATO

Schema di contratto

PRATICA

P51/2025

G				
F				
E				
D				
C				
B				
A	10/02/26	EMISSIONE	Casi G.	Guidetti P.
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO

TAVOLA

R12

FILE W:\P-2025\P51-COMUNE DI CASINA - STAMI Cortogno\05-PROGETTO\05.01 EDITABILI\05.01.02 RELAZIONI\Cartigli relazioni.dwg

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO E DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

COMUNE DI CASINA

(Provincia di Reggio Emilia)

SCHEMA DI CONTRATTO

Rep. n. ___/2026

OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO – LAVORI DI HUB diffuso

dell'innovazione territoriale - Casina "Scuola dei cammini Cortogno"

Strategia Territoriale Aree Montane e Interne R.E.R. - STAMI dell'appennino

reggiano "La montagna dei saperi"

PR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027 Priorità 4 Attrattività, coesione e

sviluppo territoriale Obiettivo Specifico 5.2 Promuovere lo sviluppo sociale,

economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il

patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da

quelle urbane

* * * * *

L'anno **DUEMILAVENTITISEI**, il giorno _____ del mese di

Innanzi a me, Belli Dr. Paolo, nominato quale Vice Segretario del Comune di

Casina, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ai sensi di

quanto previsto dall'art. 97 – comma 4 – lettera “c” – del D.Lgs. 267/2000,

testo vigente, si sono costituiti i signori:

1. Geom. Simone Montruccoli in qualità di Responsabile del 6° Settore

Lavori Pubblici – Patrimonio del Comune di Casina, C.F. 00447820358,

domiciliata per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione

che rappresenta e ciò in virtù dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e in esecuzione dell'art. 34 del vigente Statuto Comunale nonché del Decreto Sindacale n. 11/2024, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Comune»;

2. Sig. _____ nato a _____ () il _____, residente in _____ (), via _____ n. _____, C.F. _____, in qualità di Legale rappresentante dell'impresa _____ con sede in _____ (), via _____ n. _____, codice fiscale/P.IVA _____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Vice Segretario Comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano col mio assenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE:

✓ con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di _____ per un importo di € _____, di cui € _____ oggetto dell'offerta di ribasso ed € _____ per oneri per la sicurezza già predeterminati dal Comune e non oggetto dell'offerta;

✓ con Determinazione del dirigente del Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli investimenti della Provincia di Reggio Emilia n. ____ del _____ e Determinazione del Responsabile del 6° Settore LL.PP. del Comune di Casina n. ____ del _____ i lavori sono stati aggiudicati in via

definitiva all'impresa _____, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del ___% e pertanto per l'importo di € ____ oltre IVA 10%;

✓ il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia ai sensi del Decreto Legislativo n. 36 del 2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra il Comune di Casina, come sopra rappresentato, e il Sig. _____, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa _____,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Il Comune concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito «Codice degli Appalti»).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente _____;

b) il CUP è il seguente **J68C24000350007**;

3. Le disposizioni indicate nel presente contratto prevalgono su ogni disposizione del Capitolato Speciale.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € _____ (diconsi euro ___/___) di cui:

a) € ____ per lavori veri e propri;

b) € ____ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente **“a misura”** ai sensi dell'articolo 3, del Codice degli appalti pubblici e degli articoli 43 comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al

comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 9 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all'indirizzo Via _____ n. ____;

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: _____ acceso presso _____, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato al Comune, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

3. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso il Comune, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Il Comune può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

dall'appaltatore al Comune, il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro **15 giorni** dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **180 (centottanta)** giorni naturali consecutivi; dalla data riportata nel verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, pena la facoltà, per il Comune, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 6bis. Premio di accelerazione.

Qualora l'impresa concluda i lavori prima del termine indicato all'art. 3 è riconosciuto il premio di accelerazione, ex art. 126 del Codice, modificato dall'art. 45 del decreto correttivo. L'anticipazione della tempistica di esecuzione non può superare il 20% del termine indicato all'art. 3 del presente capitolato e viene quantificata, per ogni giorno di anticipo, nella misura dell'1 per mille dell'importo netto del contratto. In caso di proroga, qualora si concludano i lavori prime del termine prorogato, viene riconosciuto un premio secondo le modalità sopra indicate. Il premio viene corrisposto nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico alla voce imprevisti.

Il premio di accelerazione, se dovuto, viene corrisposto a seguito dell'emissione del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione, nei casi previsti.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del Codice degli Appalti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che il Comune abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei

lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il Comune si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena

	e perfetta dei lavori;	
	d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono	
	occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del	
	certificato di regolare esecuzione;	
	e) le vie di accesso al cantiere;	
	f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per	
	la direzione dei lavori;	
	g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per	
	l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;	
	h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato	
	di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.	
	3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere	
	e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di	
	legge e di regolamento.	
	4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da	
	altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto	
	alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di	
	cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da	
	tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle	
	attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri	
	soggetti operanti nel cantiere.	
	5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la	
	gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto	
	di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale	

dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. L'operatore economico aggiudicatario, ai sensi degli artt. 57 e 102, comma 1, lett. c) del Codice, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto, deve garantire le pari opportunità generazionali (minori di 36 anni), di genere, di inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate, indicate all'art. 4 della legge 381/1991, garantendo una quota pari almeno al 30 per cento tra le figure predette. Qualora il soggetto non proceda ad assumere secondo la fattispecie sopra indicata, come indicato dallo stesso prima della stipula del contratto, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1 per mille del valore del contratto. Tali penali si sommano a quelle eventualmente comminate ai sensi dell'art. 17 del presente capitolato; nel caso si raggiunga per le penali la somma del 10% dell'importo del contratto lo stesso viene risolto. L'appaltatore applica uno dei CCNL indicati in sede di gara

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità

rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per le categorie di lavorazione, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'importo totale dei lavori.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dal Comune e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Revisione prezzi.

1. In materia di revisione dei prezzi, si applica l'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e l'art. 28 del Capitolato di gara.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se il Comune, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 120 del Codice degli Appalti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 120 del Codice degli Appalti.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Per l'erogazione dell'anticipazione, trova applicazione l'art. 125 del Codice degli Appalti D. Lgs. 36/2023.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore a **100.000,00 €** salvo le trattenute di cui all'articolo 11, comma 6, del Codice degli Appalti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 11 del Codice degli Appalti, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in

	tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.	
	b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.	
	5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.	
	6. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:	
	a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;	
	b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2;	
	c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;	
	d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;	

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo, fatto salvo quanto detto all'art.12 n.7, nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio (art. 49 C.S.A.).

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi dell'art. 122 comma 1 del Codice le Stazioni Appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;

b) con riferimento alle modificazioni consentite dal Codice di cui all'art. 120 comma 1 lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120 comma 3 superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120 comma 3 lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94 comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Le Stazioni Appaltanti risolvono un Contratto d'Appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver

	prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro I del Codice.	
	3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del presente CSA, il Contratto d'Appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il Direttore dei Lavori quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.	
	4. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.	
	5. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai comma 1 lettere c) e d), 2, 3 e 4, dell'art. 122 del Codice, le somme di cui al comma 5 dello stesso sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124	

comma 2 primo periodo del Codice.

6. L'allegato II.14 al Codice disciplina le attività demandate al Direttore dei Lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

7. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la Stazione Appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 31, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 88 comma 4-ter del Codice e dall'art. 92 comma 4 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite,

calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 al Codice. L'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

9. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo.

10. L'Allegato II.14 al Codice disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Articolo 16. Controversie.

1. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 212 del Codice degli Appalti.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Reggio Emilia con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III -ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

	assistenza dei lavoratori.	
	2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 119 del Codice degli Appalti.	
	3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
	4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
	5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data 18/07/2024 numero protocollo INAIL 44669215.	
	Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	
	1. L'appaltatore, ha depositato presso il Comune:	
	a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell'opera (CSE) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi di legge, vige l'obbligo della richiesta dell'Informazione Antimafia per tutti gli operatori economici coinvolti.

2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.Lgs 159/2011, si prende atto che in relazione al soggetto

appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 come risulta dalla iscrizione alla White List, di cui alle Linee Guida antimafia di cui all'art. 5 bis, comma 4 del decreto legge 6 giugno 2012 n.74 e Legge 1° agosto 2012n.122per la stipula del contratto sotto la condizione risolutiva ai sensi degli artt. 67 comma2, 94 e 95 del D.Lgs. 159/2011, in pendenza del provvedimento definitivo di Informazione antimafia a seguito di richiesta inoltrata presso la Prefettura.

3. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione del Comune, verifica delle condizioni di cui al precedente articolo 19 e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice degli Appalti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119 del Codice degli Appalti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

4. Il Comune provvede al pagamento del SAL condizionatamente alla certificazione di avvenuto pagamento del subappaltatore.

5. Ai sensi dell'art. 119 c. 11 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante

corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante GARANZIA FIDEIUSSORIA numero ____ in data ____ rilasciata dalla società ____ agenzia di ____ per l'importo di € ____ pari al 5% per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice degli Appalti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del Certificato di collaudo, con polizza numero ____ in data ____

rilasciata dalla società ____ agenzia di ____, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di € ____, ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di € ____.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se qui non materialmente allegati:

a) il Capitolato Speciale d'appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) il computo metrico estimativo;

d) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;

e) i piani di sicurezza previsti di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;

f) il cronoprogramma;

g) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

2. I documenti elencati al precedente comma 1, sono conservati dal Comune presso l'Ufficio tecnico Comunale.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice degli Appalti D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i., nonché il DM 49/2018. Gli articoli del DPR 207/2010 ma abrogati dal D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 36/2023, in mancanza

dell'emanazione di regolamenti attuativi sostitutivi, si intendono qui richiamati con valenza di norma contrattuale.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

L'imposta di bollo è stata assolta in forma virtuale.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo;

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

Art. 26.- Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione o in conseguenza del presente contratto e quindi in merito alla sua efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione, nonché in merito ad ogni rapporto al medesimo inerente o connesso s'individua il Foro di Reggio Emilia, quale autorità giudiziaria competente a giudicare.

Art. 27.- Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente scrittura privata, anche con strumenti informatici, per

le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 28 - Codice di comportamento

L'Appaltatore è tenuto a rispettare il codice di comportamento adottato per il personale dipendente del comune di Casina con atto G.C. n. 125 del 23.12.2013.

Art. 29 - Il divieto di pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione appaltante;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, nè di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con il Comune di Casina per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Il presente contratto viene letto ai convenuti, i quali, riscontratolo conforme alla loro volontà e dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, lo sottoscrivono per accettazione con firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) - D.Lgs. n. 82/2005, valida alla data odierna.

Io sottoscritto Vice-Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al citato D.Lgs. n. 82/2005.

E richiesto, io Vice Segretario Rogante, ho ricevuto il presente atto redatto con ausilio di mezzo informatico da persona di mia fiducia su _____ facciate intere e parte della _____, sotto la mia personale direzione e ne ho dato lettura ai componenti i quali, riscontratolo conforme alla loro volontà e dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, lo sottoscrivono per accettazione con firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) D.Lgs. n. 82/2005, valida alla data odierna.

Il Comune di Casina

Il Responsabile del 6° Settore Lavori Pubblici – Comune di Casina

Geom. Simone Montruccoli (F.to digitalmente)

L'Impresa _____

Il Legale Rappresentante

Sig. _____ (F.to digitalmente)

Il Vice Segretario Comunale

Dr. Paolo Belli (firmato digitalmente)